



---

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **13/10/2022** – delibera n. **57**

---

**OGGETTO:** AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA SCRL: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE

---

L'anno **(2022)**, il mese di **Ottobre**, il giorno  **tredici**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **Nicoletta Dall'Ara - Presidente del Consiglio Comunale**

Assiste il **vice segretario Andrea Lucchi**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
<b>LATTUCA ENZO</b>	<b>A</b>	<b>MONTI FEDERICA</b>	<b>P</b>
<b>BARATELLI BEATRICE</b>	<b>A</b>	<b>PARISE DENIS</b>	<b>P</b>
<b>BIGUZZI FABIO</b>	<b>P</b>	<b>PLUMARI LORENZO</b>	<b>P</b>
<b>CAPPONCINI CLAUDIO</b>	<b>P</b>	<b>ROSSI ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>CASTAGNOLI ENRICO</b>	<b>P</b>	<b>ROSSI ENRICO</b>	<b>P</b>
<b>CELLETTI ANTONELLA</b>	<b>P</b>	<b>ROSSI FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>CEREDI GIANNI</b>	<b>P</b>	<b>ROSSINI FILIPPO</b>	<b>P</b>
<b>DALL'ARA NICOLETTA</b>	<b>P</b>	<b>SANTERO CHIARA</b>	<b>P</b>
<b>DI PLACIDO LUIGI</b>	<b>P</b>	<b>SIROTTI GAUDENZI ENRICO</b>	<b>P</b>
<b>GERBINO GAETANO</b>	<b>P</b>	<b>STRINATI ARMANDO</b>	<b>P</b>
<b>GIUNCHI ANGELA</b>	<b>P</b>	<b>TOMBETTI FRANCESCA</b>	<b>P</b>
<b>MAGNANI AMEDEO</b>	<b>P</b>	<b>VERGAGLIA ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>MAGNANI LUCA</b>	<b>P</b>		

Presenti n. 23 - Assenti n. 2

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: CASTAGNOLI ENRICO, TOMBETTI FRANCESCA, VERGAGLIA ANDREA

Sono presenti gli assessori: LABRUZZO CARMELINA, ACERBI CAMILLO, VERONA CARLO, LUCCHI FRANCESCA, CASTORRI CHRISTIAN, FERRINI LUCA

**PREMESSO** che:

- il Comune di Cesena detiene il 9,461% del capitale sociale di "A.M.R. s.r.l. consortile" (nel prosieguo, per semplicità, anche AMR), società partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al n.1, avente per oggetto le attività e le funzioni di <<agenzia (di "area vasta") della mobilità>>, espressamente previste dalle norme di legge nazionali (art.3 bis, comma 1 bis, del D.L.13.08.2011, n.138, convertito in L.14.09.2011, n.148, come integrato dall'art.1, comma 609 della L.23.12.2014, n.190) e Regionali (L.R.E.R.30/1998 e 10/2008), che prevedono anche la partecipazione obbligatoria ad essa da parte di Comuni e Province;
- nelle proprie precedenti "ricognizioni periodiche", effettuate dall'ente ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016, AMR - anche sulla base di apposito (primo) parere reso in data 11/09/2017 dal notaio di Forlì-Cesena Marco Maltoni - è stata sempre qualificata come "priva di controllo pubblico" (sia monocratico, sia congiunto), in quanto priva degli specifici requisiti (clausole statutarie e/o patti parasociali scritti e vincolanti tra i soci, che li costringessero ad uniformare i propri voti assembleari) previsti, dalla medesima norma, per l'assunzione dell'opposta qualificazione di "società a controllo pubblico (congiunto)";
- la Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, nell'ambito del riscontro alle "ricognizioni periodiche" di alcuni enti pubblici soci di AMR (in particolare i Comuni di Forlì e di Cesena nell'estate-autunno 2020 e quello di Rimini nel 2022), con riferimento alla stessa, ha rilevato:
  - o che *"la natura omogenea degli enti partecipanti alla società e, conseguentemente, delle loro esigenze, rende imprescindibile il controllo pubblico congiunto e ha sollecitato gli enti soci ad assumere le iniziative necessarie per l'esercizio del controllo adeguando conseguentemente lo statuto"*;
  - o l'illegittimità della previsione statutaria riguardante il "coordinamento dei soci" , previsto art.10 dello statuto societario di AMR, quale organo societario con funzioni di informazione, consultazione, proposizione, discussione e coordinamento preventivo dei soci sulle decisioni da assumere in assemblea e di indirizzo generale della società, in violazione del limite contenuto all'art. 11, comma 9, lett. d, del Tusp, che prevede espressamente, per le società "a controllo pubblico" il divieto di costituire organi diversi da quelli tassativamente previsti dal Codice Civile;
  - o in relazione all'organo amministrativo, che non è stata contemplata la possibilità di nominare un consiglio di amministrazione di tre o cinque membri previa adozione di delibera motivata;
  - o che non è previsto in statuto il divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato, né "l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente

N. prop (2022 / 40)

in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi", prescritta dall'art. 11, comma 9, lett. b, del Tusp per le società "a controllo pubblico";

**CONSIDERATO** che:

- a fronte di tali rilievi, i principali soci pubblici di AMR hanno condiviso, già dall'autunno 2020, l'opportunità di rivedere lo statuto e hanno incaricato l'amministratore unico di predisporre la proposta di modifica statutaria;
- la società ha pertanto richiesto al notaio Maltoni un secondo parere, in merito alla corretta qualificazione di AMR Srl consortile, alla luce delle suddetti rilievi, parere che egli ha reso in data 03/05/2021 e dal quale è emerso, in estrema sintesi, che:
  - o AMR non è una "società a controllo pubblico congiunto", né una <<"società in house", "a controllo analogo congiunto">> ai sensi del TUSP (D.Lgs.175/2016), ma è una "società di diritto speciale" (prevista e disciplinata dall'apposita L.R.E.R.10/2008), "a partecipazione pubblica esclusiva (solo gli enti locali possono esserne soci) e necessaria" (gli enti locali devono esserne soci), che, in virtù della L.R.E.R.10/2008, esercita, per conto e al posto dei relativi soci pubblici, le funzioni amministrative ad essi spettanti nel settore del trasporto pubblico locale;
  - o per le caratteristiche che ha e per le funzioni che svolge, è auspicabile (non obbligatorio per legge) che AMR sia sottoposta ad un controllo, da parte dei soci, equiparabile a quello che caratterizza le "società in house" (ma che non deve essere necessariamente lo stesso, perché AMR non è "società in house");
  - o l'attuale "coordinamento soci" può essere superato e sostituito attraverso la previsione statutaria di un "comitato", che non sia più (come il "coordinamento soci") un "organo decisionale" della società (le cui decisioni dovranno invece essere assunte dai soci, liberamente, esclusivamente in assemblea, senza preventivo indirizzo vincolante di altri "organi"), ma solamente una "sede di informazione e consultazione preventiva" dei soci sulle attività da svolgere da parte della società e di raccordo tra i soci e la società;
- i principali soci di AMR, dopo ampia e prolungata discussione, aderendo ai due suddetti (concordanti) pareri del notaio Maltoni, hanno stabilito di qualificare AMR come <<*società di diritto speciale, "a partecipazione pubblica" necessaria ed esclusiva, assoggettata statutariamente ai vincoli previsti dalla legge per le società "a controllo pubblico"*>> e, parallelamente, di inserire nel relativo statuto tutti i numerosi vincoli attualmente previsti dal D.Lgs.175/2016 per le società "a controllo pubblico" e, infine, di sostituire l'attuale previsione statutaria di un "coordinamento soci" con la previsione statutaria di una nuova "consulta dei soci" (con funzioni meramente consultive ed informative), elaborando, congiuntamente tra loro, lo "statuto comparato" di seguito allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera "A", che è stato recentemente inviato dalla società a tutti i propri soci, in vista della prossima approvazione da parte dell'assemblea dei soci di AMR, di prossima celebrazione;

N. prop (2022 / 40)

**RITENUTO** che lo "statuto comparato" in questione sia integralmente condivisibile e debba essere quindi approvato dall'ente, prima al proprio interno - con il presente atto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 175/2016, nonché dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 - poi, successivamente, in seno all'assemblea dei soci di AMR, in qualità di socio della medesima società, dal legale rappresentante dell'ente (o suo delegato);

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la presente deliberazione non comporta effetti diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Attesa la propria competenza ai sensi art. 42 D.Lgs n. 267/2000;

Su conforme proposta del Responsabile del Servizio Partecipate e del Settore Tutela dell'ambiente e del territorio;

Acquisiti, in via preliminare, i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 di seguito riportati;

Esaminata in 1<sup>a</sup> commissione in data 03.10.2022 come da copia del verbale in atti;

La votazione registra il seguente esito:

consiglieri presenti 23 votanti 23

A voti unanimi palesemente espressi (n. 23)

## **DELIBERA**

**1) DI APPROVARE**, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, le modifiche statutarie di AMR risultanti dal relativo "statuto comparato", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale della stesso, alla lettera "A";

**2) DI AUTORIZZARE** il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire in nome e per conto dell'ente, all'assemblea dei soci di AMR di prossima celebrazione per votare favorevolmente le suddette modifiche statutarie, comprese le eventuali modifiche formali, non sostanziali, che dovessero risultare necessarie e/o opportune in sede assembleare.

Inoltre,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Attesa l'urgenza di provvedere;

N. prop (2022 / 40)

Con la seguente votazione:

consiglieri presenti 23 votanti 23

A voti unanimi palesemente espressi (n. 23)

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** l'immediata eseguibilità della presente ai sensi dell'art. 134, 4 co., D.Lgs n.267/2000.

N. prop (2022 / 40)

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale

Nicoletta Dall'Ara

Il vice segretario

Andrea Lucchi